



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Lorenzo Maria Lico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4820 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa

da

G.B.M. COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 03544800406),
rappresentato e difeso dall'avv. PAGLIERANI STEFANO ed elettivamente domiciliata in VIA MELOZZO DA FORLI' 8 47921 RIMINI ITALIA presso il difensore avv. PAGLIERANI STEFANO;

ATTORE

Contro

MAURIZIO MASINI (C.F. MSNMRZ70L04H294F),
rappresentato e difeso dall'avv. RINALDI ROBERTO ed elettivamente domiciliato in Via Flaminia n. 185/B 47923 Rimini presso il difensore avv. RINALDI ROBERTO;

NADIA MASINI (C.F. MSNNDA75H67H294M),
rappresentato e difeso dall'avv. RINALDI ROBERTO ed elettivamente domiciliato in Via Flaminia n. 185/B 47923 Rimini presso il difensore avv. RINALDI ROBERTO;





CONVENUTO

CONCLUSIONI:

PER PARTE ATTRICE, come da note di precisazione delle conclusioni del 13.4.2021.

PER PARTE CONVENUTA, come da note conclusive del 3.4.2021.

OGGETTO: ALTRI ISTITUTI DI DIRITTO SOCIETARIO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato G.B.M. Costruzioni S.r.l. adiva il Tribunale di Rimini in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1687/2018 emesso dallo stesso Tribunale, notificato in data 20.11.2018, con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore di Maurizio Masini e Nadia Masini della somma di euro 200.448,00, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di un finanziamento erogato dai soci alla società.

Allegava in particolare parte opponente che:

- Non sussisteva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria, alla luce della clausola arbitrale contenuta nello statuto della società, da ritenersi vincolante anche per gli opposti nella loro qualità di ex soci;
- Il Tribunale di Rimini non era competente a conoscere della pretesa azionata dagli opposti, dovendosi ritenere competente la Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna in ragione dell'oggetto della domanda;





- Nel merito, la pretesa della opposta non era fondata.

Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, sia in rito che nel merito.

Con ordinanza del 12.2.2021 il Giudice, ritenuto necessario decidere in via preliminare sull'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e assegnava alle parti termine per note conclusive.

All'udienza del 21.4.2021 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

È fondata l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata da parte opponente.

Va prioritariamente trattata, in quanto questione logicamente preliminare, l'eccezione di carenza di giurisdizione spiegata da parte opponente.

L'eccezione è fondata.

In punto di inquadramento generale dell'istituto della clausola compromissoria va condiviso il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *"la clausola compromissoria costituisce un contratto autonomo ad effetti processuali, anche quando sia inserita nell'atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola;*





né, data la loro autonoma funzione, tra i due contratti sussiste tecnicamente un rapporto di accessorietà, come è espressamente riconosciuto dall'art. 808, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 - applicabile nella specie "ratione temporis" - secondo cui la validità e, quindi, anche l'efficacia, della clausola compromissoria devono essere valutate in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce" (Cass. n. 22608 del 2011).

Nello stesso senso, anche di recente la Cassazione ha avuto modo di affermare che "la clausola compromissoria contenuta in un preliminare di compravendita sopravvive alla sua mancata riproduzione nel contratto definitivo, trattandosi di negozio autonomo ad effetti processuali, avente funzione distinta dal contratto preliminare cui accede" (Cass. n. 1439 del 2020).

Da tali affermazioni di principio deriva la conseguenza che ai fini dell'accertamento circa la vincolatività della clausola arbitrale non rileva il distinto profilo relativo all'efficacia e vincolatività tra le stesse parti del contratto da cui scaturiscono i rapporti devoluti in arbitrato. In questa prospettiva, le parti rimangono vincolate dalla clausola arbitrale a prescindere dalla sorte del rapporto a cui la clausola fa riferimento, a condizione che la controversia





insorta rientri dal punto di vista oggettivo all'interno del perimetro applicativo della clausola arbitrale.

Va pertanto affermata la perdurante vincolatività della clausola arbitrale anche in relazione a controversie che insorgano tra società ed ex soci (relative a rapporti che rientrino nell'ambito oggettivo della clausola), dovendosi ritenere irrilevante, in ragione del principio di autonomia della clausola arbitrale, la circostanza che il contratto sociale non spieghi (più) efficacia nei confronti dei soci successivamente al recesso.

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie va escluso che l'autorità giudiziaria abbia giurisdizione sulla pretesa azionata in via monitoria da parte opposta.

L'art. 24 dello statuto della società G.B.M. Costruzioni prevede che *"tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o tra i Soci e la Società anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) saranno devolute ad un Arbitro nominato dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne (...)"*.

Tale clausola va ritenuta vincolante anche nei confronti degli opposti Maurizio Masini e





Nadia Masini, pur se gli stessi non rivestono più la posizione di soci di G.B.M. Costruzioni dal 2017. Per le ragioni sopra esposte, infatti, non può ritenersi che la cessazione del rapporto sociale determini la perdita di efficacia della clausola compromissoria, attesa la natura della stessa di autonomo negozio processuale con cui le parti prevedono una deroga alla facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria in relazione a determinate controversie.

La controversia oggetto del presente giudizio, peraltro, rientra nel perimetro applicativo della clausola compromissoria in quanto in sede monitoria gli opposti agivano per la restituzione (secondo la prospettazione di parte) di un finanziamento operato dai soci in favore della società, dovendosi ritenere che tale pretesa rientri tra quelle relative al "rapporto sociale", inteso in senso ampio, anche in virtù della necessità ai fini della decisione di operare la qualificazione della fattispecie azionata come di "finanziamento" ovvero di "conferimento".

Va pertanto accolta per i suesposti motivi l'eccezione pregiudiziale sollevata da parte opponente.

Dalla declaratoria di carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria a conoscere della pretesa azionata dagli opposti discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Quanto alle spese del presente giudizio, le





stesse vanno poste a carico di parte convenuta opposta. Nella liquidazione delle stesse si deve tener conto dei valori medi delle fasi "studio", "introduttiva" e "decisionale", alla luce dell'attività difensiva resasi in concreto necessaria ai fini della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da G.B.M. Costruzioni S.r.l. contro Maurizio Masini e Nadia Masini, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- Dichiarare la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria in favore dell'arbitro unico;
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna Maurizio Masini e Nadia Masini al pagamento in favore di G.B.M. Costruzioni S.r.l. delle spese di lite, determinate in euro 406,50 per anticipazioni ed euro 8.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.

Rimini, il 16 giugno 2021

Il Giudice

dott. Lorenzo Maria Lico

(atto sottoscritto digitalmente)

